

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n°
(pratica **VDS065_20**)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: Verifica di significatività dell'incidenza relativa all' "imboschimento con specie a rapido accrescimento – pioppeto da realizzarsi nel Comune Censuario di Castions di Strada fg. 10 mappale 462". Modifica della condizione del decreto n. 7790/AGFOR del 27/10/2020.

Proponente: Azienda agricola Corte Tomasin di Tomasin Ellis.

Comune: Castion di Strada.

Il Direttore sostituto del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2018, n. 1568 che dispone alcune modifiche all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale ed alla declaratoria delle funzioni attribuendo la materia della biodiversità alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio biodiversità;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 29, comma 2, del predetto DPreg. 0277/2004 che prevede che in caso di vacanza, di assenza o impedimento del Direttore di servizio, il Direttore centrale, qualora non sia attribuito ai sensi dell'articolo 20 l'incarico sostitutorio al Vicedirettore centrale nonché valutata l'impossibilità di esercitare direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro dirigente della Direzione centrale;

Atteso che al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche non risulta ad oggi affidato dalla Giunta regionale l'incarico di Direttore;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 5661/AGFOR del 5 agosto 2020 che ha disposto il conferimento ad interim dell'incarico di Direttore sostituto del Servizio biodiversità, in capo al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea Giorgiutti;

Visto il decreto n. 7790/AGFOR del 27/10/2020 con cui si è concluso il procedimento di verifica di significatività dell'incidenza relativa all' "imboschimento con specie a rapido accrescimento – pioppeto da realizzarsi nel Comune Censuario di Castions di Strada fg. 10 mappale 462", stabilendo che l'intervento non determina un'incidenza significativa sul sito ZSC IT3320027 "Palude Moretto", nel rispetto di alcune condizioni fra cui: *"obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), come indicato dal proponente, al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia"*;

Considerato che per un errore interpretativo della documentazione presentata è emersa la necessità di modificare la succitata condizione;

Constatato che interventi saranno esterni ma posti al confine ZSC IT3320027 "Palude Moretto";

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 02/11/2020, secondo la quale si ritiene che possa essere modificata la condizione imposta dal decreto n. 7790/AGFOR del 27/10/2020: *"obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), come indicato dal proponente, al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia"* con la seguente condizione: *"i cloni utilizzati per l'impianto dovranno essere caratterizzati da una resistenza alle fitopatologie e da una Maggiore Sostenibilità Ambientale (cloni MSA). Il clone "Tucano" (oppure cloni MSA equivalenti) dovrà essere utilizzato in percentuale pari ad almeno il 10% del totale e dovrà essere messo a dimora a lato della ZSC"*;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. La condizione imposta dal decreto n. 7790/AGFOR del 27/10/2020: *"obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), come indicato dal proponente, al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia"* viene modificata con la seguente condizione: *"i cloni utilizzati per l'impianto dovranno essere caratterizzati da una resistenza alle fitopatologie e da una Maggiore Sostenibilità Ambientale (cloni MSA). Il clone "Tucano" (oppure cloni MSA equivalenti) dovrà essere utilizzato in percentuale pari ad almeno il 10% del totale e dovrà essere messo a dimora a lato della ZSC"*.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti da altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso al Comune competente, alla Stazione forestale competente per il tramite dell'Ispettorato forestale, e ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO AD INTERIM

- Dott. Andrea Giorgiutti -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

ROMP